



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 16/03/2021**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Applicazione art.194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n.1507-2020.

L'anno , il giorno sedici del mese di marzo , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ANTONELLA GRECO - ANTONIO OTRANTO - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Assente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti GANDOLA PAOLO.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA ed assenti ARTESE ESTER - ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(* Essendo entrati; (** Essendo usciti nel corso della seduta

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, come concordato dai membri della Conferenza dei capigruppo, alla trattazione congiunta delle proposte deliberative, iscritte ai punti nn. 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 e 22 dell'ordine del giorno, rispettivamente:

- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 4992-2018",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 1507-2020",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 1606-2020",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 2438-2020",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 3313-2019",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 2032-2020",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 2449-2020",
- "Applicazione art. 194 D.Lgs.18.08.2000. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n. 1554-2018",

in quanto omogenee per argomento;

Visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che in data 21/01/2021 con nota prot. 3453/2021 del 21/01/2021 è pervenuta la richiesta di riconoscimento fuori bilancio ex art.194 del Tuel da parte del Comandante della Polizia Municipale, per la sentenza emessa dal Giudice di Pace n. 1507 rep. 1877 del 14/9/2020 depositata in data 23/09/2020;

Dato atto che il debito trae origine a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato al Giudice di Pace avverso verbali di accertamento al Codice della Strada emessi dal Comune di Campi Bisenzio.



Considerato che con la citata sentenza il Comune è chiamato a rifondere al ricorrente le spese del giudizio quantificate in complessivi euro 108,66;

Dato atto che la spesa ad oggetto trova copertura al capitolo 191113 “ Oneri da contenzioso-Polizia Municipale “ del Bilancio 2021/2023;

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del

debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Considerato inoltre che:

- la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *“...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombenza appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi.”*

Secondo invece la Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL. Secondo i magistrati campani *“...La necessità di porre in essere la procedura di “riconoscimento” del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in “debito” attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un “accantonamento” non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta “certezza” dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002);*

Richiamata la Deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n.27/2019 che chiude definitivamente il dibattito, apertosi tra le sezioni regionali, sull'impossibilità al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace n. 1507-2020;

Considerato che con il presente provvedimento si intende riconoscere la legittimità del suddetto debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 108,66;

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]*;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, sottoscritto in forma digitale ed allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art. 36;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 15/03/2021 dalla IV Commissione Consiliare *“Risorse e Sviluppo”* in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Uditi

- l'illustrazione della proposta di deliberativa in oggetto unitamente alle proposte provvedimentali iscritte ai punti nn. 15- 17- 18 - 19 - 20 - 21 e 22 dell'ordine del giorno, effettuata dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di *“Mobilità e trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini”*,
- l'intervento esposto dal Consigliere Gandola capogruppo di *“FORZA ITALIA”* che, tra l'altro, comunica il proprio voto favorevole ad eccezione della proposta iscritta al punto n. 16 dell'ordine del giorno,
- le precisazioni fornite dall'Assessore Nucciotti,
- le considerazioni espresse dal Consigliere Galletti capogruppo del *“PARTITO DEMOCRATICO”* e dal Consigliere Gandola capogruppo di *“FORZA ITALIA”*;

Preso atto che, prima della votazione della presente proposta deliberativa, si assenta il Consigliere Gandola. Sono presenti n. 22 Consiglieri;

Proceduto a votazione della presente proposta deliberativa in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 22
- Consiglieri favorevoli n. 22
- Consiglieri contrari n. 0



- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di euro 108,66 per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 3) di dare atto spesa ad oggetto trova copertura al capitolo 191113 "Oneri da contenzioso-Polizia Municipale" del Bilancio 2021/2023;
- 4) di demandare al competente responsabile Direttore Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Municipale la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di incaricare il Dirigente del Settore 3 -Risorse di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Toscana ed alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto al fine di non aggravare l'ente di eventuali spese derivanti dalla procedure esecutive che dovessero essere azionate per il debito ad oggetto;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 22
- Consiglieri favorevoli n. 22
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETO-OTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze


Allegato alla deliberazione
C.C. n° 65 del 16-03-2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Applicazione art.194 D.Lgs.18.08.2000 n. 267. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace n.1507-2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.


Il Dirigente del 3° Settore Risorse
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 10/02/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.


Il Dirigente del 3° Settore Risorse
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 10/02/2021



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

Il Segretario Generale

f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.